

Gruppo Di Falco

Procedura Whistleblowing

Indice

1. Introduzione e finalità
2. Destinatari
3. Procedura
 - 3.1 Segnalazioni
 - 3.1.1 TIPOLOGIA DEI FATTI DA SEGNALARE
 - 3.1.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE
 - 3.2 Piattaforma e modalità di segnalazione
 - 3.3 Destinatari delle segnalazioni
 - 3.4 Indagine sulle segnalazioni
 - 3.5 Esito dell'indagine
 - 3.6 Flussi di informazioni
4. Tutela e responsabilità del whistleblower
 - 4.1 Riservatezza e divieto di atti di ritorsione e/o discriminatori
 - 4.2 Responsabilità del whistleblower
5. Segnalazione esterna
6. Tracciabilità, archiviazione e trattamento dei dati personali
7. Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati
8. Diritti in materia di protezione dei dati del whistleblower, del segnalato e degli altri soggetti tutelati
9. Sistema sanzionatorio
10. Storico del documento

1. Introduzione e finalità

Gruppo Di Falco srl intende rafforzare all'interno della propria organizzazione il sistema di Corporate Governance, anche nella parte diretta a prevenire azioni o omissioni che:

- non siano in linea con i valori e il Codice Etico di GRUPPO DI FALCO SRL, con la policy per la parità di genere, con la policy di genitorialità e, in generale, con le procedure di compliance adottate dall'organizzazione; e/o
- non siano conformi alle leggi in vigore; e/o
- possano danneggiare in modo significativo gli interessi di GRUPPO DI FALCO SRL (collettivamente le "Violazioni"); garantendo in tal modo un ambiente di lavoro in cui tutti possano segnalare con responsabilità eventuali Violazioni. Funzionale a tale sforzo è l'adozione di questa procedura che disciplina la segnalazione da parte – tra gli altri – dei componenti dell'organizzazione di Violazioni che rivestano le suddette caratteristiche (la "Procedura", o anche la "Policy Whistleblowing").

Ai fini della presente procedura, GRUPPO DI FALCO SRL indica la sede di Opera (MI), Via Lambro 5.

Questa Procedura definisce i c.d. canali di comunicazione per la ricezione, l'analisi e l'elaborazione delle segnalazioni di possibili Violazioni. L'identità dei whistleblower deve sempre essere mantenuta riservata e i whistleblower non devono incorrere in alcuna responsabilità, sia essa civile, penale, amministrativa o lavorativa, per aver segnalato in buona fede una Violazione attraverso i c.d. canali di comunicazione.

GRUPPO DI FALCO SRL auspica che tutti collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. Giova ricordare che GRUPPO DI FALCO SRL vieta le ritorsioni, dirette o indirette, nei confronti di chiunque segnali potenziali Violazioni, prevedendo in proposito provvedimenti sanzionatori di natura adeguata. Allo stesso tempo, GRUPPO DI FALCO SRL intende reagire prontamente nei confronti di coloro che, con dolo o colpa grave, segnalino Violazioni che si rivelino non esistenti.

Questa Procedura è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 24/2023, la quale ha dato attuazione in Italia alla Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

2. Destinatari

Destinatari della presente Procedura sono i "whistleblowers" ossia tutti gli attuali o pregressi soci, collaboratori e/o dipendenti di GRUPPO DI FALCO SRL, inclusi i candidati e gli staggers e, in generale, tutti coloro che, pur non appartenendo a GRUPPO DI FALCO SRL, operano o hanno operato direttamente o indirettamente con l'azienda (ad esempio, fornitori di beni e servizi, corrispondenti, Clienti) (congiuntamente, i "Destinatari" o anche i "Segnalanti"). Le tutele previste dalla presente Procedura si applicano anche agli Altri Soggetti Tutelati, come definiti di seguito.

In linea con quanto sopra, questa Procedura viene portata a conoscenza di tutti i Destinatari con mezzi di comunicazione appropriati, compresa la posta elettronica, dal Whistleblowing Officer (come di seguito definito). In particolare, questa Procedura sarà resa accessibile attraverso l'internet aziendale, e sarà disponibile anche a coloro che, pur non frequentando gli uffici di GRUPPO DI FALCO SRL, hanno un rapporto giuridico con l'azienda in una delle forme sopra citate. La medesima sarà inoltre illustrata in una sezione dedicata del sito web di GRUPPO DI FALCO SRL, dove saranno disponibili anche i canali di segnalazione.

Affinché sia garantita la protezione ai sensi di questa Procedura, la segnalazione - interna o esterna di informazioni – deve essere effettuata per iscritto e/o in qualsiasi formato prescritto ai sensi della presente Procedura ("Segnalazione Protetta"). Una segnalazione è una Segnalazione Protetta se il whistleblower:

- aveva ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni sulle Violazioni fossero vere al momento della segnalazione; e

- ha effettuato la segnalazione internamente (ai sensi della Sezione III di questa Procedura) o esternamente (ai sensi della Sezione V di questa Procedura).

Le tutele conferite da questa Procedura e ai sensi della normativa rilevante non si applicano a un whistleblower che divulghi consapevolmente informazioni che sa o dovrebbe ragionevolmente sapere essere false. Nel caso in cui un whistleblower abbia effettuato una Segnalazione Protetta esternamente o internamente in buona fede, e risulti che si sia sbagliato sulla sua rilevanza o che la persona che ha fatto la segnalazione non abbia rispettato appieno i requisiti procedurali stabiliti da questa Procedura, a tale whistleblower saranno comunque garantite le relative tutele qui stabilite.

L'organismo collegiale responsabile della gestione delle segnalazioni di whistleblowing (congiuntamente il "Whistleblowing Officer") è composto membri debitamente formati e pertanto incaricati di raccogliere le segnalazioni, confermarne il ricevimento e dare loro seguito, anche svolgendo l'istruttoria sulle stesse, assicurando al contempo la riservatezza di ogni informazione relativa al whistleblower, ai soggetti menzionati nella segnalazione e all'oggetto della stessa, al fine di garantire la riservatezza e prevenire potenziali atti ritorsivi di qualsiasi natura. Il Whistleblowing Officer ha anche la responsabilità di tenere aggiornato il whistleblower sull'andamento dell'indagine interna e di fornire un riscontro al whistleblower. Il Whistleblowing Officer, che riceverà un'adeguata formazione e i relativi aggiornamenti in merito alla gestione delle segnalazioni, alla conduzione di indagini interne e ai requisiti di privacy, dovrà disporre annualmente di adeguate risorse finanziarie e organizzative per consentire il corretto svolgimento delle attività previste da questa Procedura. I membri del Whistleblowing Officer e della Funzione di Riserva, come di seguito definita, sono indicati in calce a questa Policy.

3. Procedura

3.1 Segnalazioni

3.1.1 TIPOLOGIA DEI FATTI DA SEGNALARE

Tutti i Destinatari sono invitati a segnalare le Violazioni, ossia azioni, comportamenti o omissioni aventi le caratteristiche illustrate nel paragrafo 1 che precede. Tra le Violazioni rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) la violazione della normativa antiriciclaggio;
- (ii) gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- (iii) le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

- (iv) gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o di quelli nazionali che li attuano;
- (v) gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- (vi) gli atti o le omissioni riguardanti il mercato interno, compresa la diffusione di informazioni privilegiate e/o le violazioni delle norme in materia di concorrenza e pratiche commerciali scorrette, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia fiscale o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile.

Seguono esempi di potenziali fatti o azioni da segnalare:

- un soggetto non ha adempiuto, non sta adempiendo o è probabile che non adempia a un obbligo legale a cui è soggetto; oppure
- la salute o la sicurezza di un individuo è stata, è o può essere messa in pericolo; oppure
- è stato commesso, ne è in corso la commissione o vi è motivo per ritenere che stia per essere commesso un reato.

Le segnalazioni devono essere effettuate in modo disinteressato e in buona fede: saranno sanzionate le segnalazioni effettuate a mero scopo di ritorsione o intimidazione, o quelle prive di fondamento effettuate con dolo o colpa grave. In particolare, sarà sanzionato l'invio di qualsiasi comunicazione che risulti infondata sulla base di elementi oggettivi e che sia, sempre sulla base di elementi oggettivi, effettuata al solo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona oggetto della segnalazione. La segnalazione non deve riguardare reclami, pretese o richieste relative a un interesse di natura personale (cioè, che riguardino esclusivamente i singoli rapporti di lavoro/collaborazione del whistleblower o il rapporto di lavoro/collaborazione con figure sovraordinate) e, pertanto, non deve essere utilizzata per scopi puramente personali (es. reclami relativi al trattamento economico).

3.1.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE La segnalazione deve fornire gli elementi che consentano al Whistleblowing Officer di effettuare i controlli necessari per valutare la fondatezza della segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve essere sufficientemente circostanziata e, per quanto possibile, fornire le seguenti informazioni, insieme a qualsiasi documentazione di supporto:

- descrizione chiara e completa della Violazione alla base della segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati e la relativa condotta;
- dati anagrafici o altri elementi (ad esempio, posizione ricoperta, funzione/area di appartenenza) che consentano di identificare la persona che avrebbe compiuto la Violazione;
- eventuali terzi coinvolti o potenzialmente danneggiati;
- indicazione di eventuali altre persone in grado di fornire informazioni sui fatti alla base della segnalazione;
- qualsiasi altra informazione che possa risultare utile per stabilire i fatti riportati. L'identità del whistleblower che effettua la Segnalazione Protetta e l'identità degli Altri Soggetti Tutelati (come definiti di seguito) saranno sempre confidenziali e qualsiasi comunicazione in relazione alla presunta o effettiva condotta illecita (compresa la segnalazione stessa e/o qualsiasi comunicazione al riguardo) non dovrà includere i dati identificativi o qualsiasi altro dettaglio che possa portare all'identificazione del whistleblower che ha effettuato la segnalazione o degli Altri Soggetti Tutelati. Ciascuno dei Segnalanti e degli Altri Soggetti Tutelati può, separatamente, acconsentire espressamente per iscritto alla trasmissione dei propri dati. Le segnalazioni che omettono uno o più degli elementi sopra indicati saranno prese in considerazione qualora siano sufficientemente circostanziate da consentire un'effettiva verifica e revisione dei fatti segnalati, se del caso, attraverso l'interlocuzione – per il tramite della piattaforma adottata - con il whistleblower e/o i terzi indicati nella segnalazione e/o con altri mezzi.

3.2 Piattaforma sul sito internet aziendale e modalità di segnalazione GRUPPO DI FALCO SRL ha predisposto il proprio canale di comunicazione interna per la gestione delle Segnalazioni attraverso la piattaforma web, sviluppata in ottemperanza della normativa applicabile. La soluzione adottata garantisce una chiara separazione dei ruoli e la sicurezza durante tutte le fasi di gestione della Segnalazione, anche con riferimento alla "funzione di riserva", come di seguito definita. La piattaforma, basata su tecnologie avanzate di crittografia del dato, garantisce il mantenimento della riservatezza del contenuto delle segnalazioni durante l'intera fase di gestione della segnalazione e tutela la riservatezza delle informazioni attraverso strumenti informatici (disaccoppiamento dell'identità del segnalante rispetto alle informazioni oggetto di segnalazione, crittografia dei dati e dei documenti allegati).

Il Segnalante potrà accedere alla segnalazione per monitorarla e integrarla, attraverso un codice personale che sarà rilasciato al termine della creazione della segnalazione. Tale codice dovrà essere conservato con cura poiché non sarà possibile recuperarlo. La predisposizione e il mantenimento dei suddetti canali di comunicazione è garantito dal Whistleblowing Officer, preposto alla ricezione della segnalazione, avvalendosi di collaboratori specificamente formati per la gestione del canale di segnalazione medesimo. Coerentemente con le previsioni normative e con il proprio modello organizzativo e operativo GRUPPO DI FALCO SRL ha ritenuto di attribuire al Whistleblowing Officer, oltre all'attività di ricezione, anche quelle di esame e valutazione delle segnalazioni. Tale attività di esame e di valutazione può essere effettuata da parte del Whistleblowing Officer anche con il supporto di consulenti esterni, adeguatamente qualificati. Qualora un membro del Whistleblowing Officer sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione tale da compromettere l'imparzialità di giudizio, le attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni saranno svolte dalla "Funzione di riserva".

3.3 Destinatari delle segnalazioni

Il destinatario delle segnalazioni è il Whistleblowing Officer, dotato delle necessarie competenze di gestione delle segnalazioni, anche attraverso una formazione dedicata.

Qualora la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso da quelli sopra individuati (ad esempio al superiore gerarchico) e/o con canali diversi da quelli indicati al precedente par. 3.2, chi riceve la segnalazione invita il whistleblower ad inoltrare la segnalazione con le modalità previste da questa Procedura, informandolo che solo le segnalazioni inoltrate in questo modo saranno considerate Segnalazioni Protette. Laddove, tuttavia, il whistleblower dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dalla legge o da questa Procedura, o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione va trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al Whistleblowing Officer utilizzando uno dei canali sopra indicati, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

3.4 Indagine sulle segnalazioni

Qualsiasi attività di indagine sarà quindi condotta nel più breve tempo possibile. Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, il Whistleblowing Officer fornirà un riscontro al whistleblower in merito alla ricezione della segnalazione e alle tempistiche previste per le attività istruttorie. Il Whistleblowing Officer potrà fornire queste informazioni in un rapporto scritto, oppure potrà decidere di organizzare un incontro con il whistleblower. Tale riunione va documentata dal Whistleblowing Officer. Entro 3 mesi dalla data della segnalazione, dovrà essere fornito al whistleblower un riscontro sull'esito Pag.8 dell'indagine. Qualora, per ragioni oggettive legate alla complessità dell'indagine, quest'ultima non si concluda entro tale termine, il Whistleblowing Officer fornirà comunque al whistleblower un riscontro sulle attività in corso e sui primi esiti dell'indagine, riservandosi di fornire un ulteriore riscontro quando le attività saranno concluse. In ogni caso, il contenuto di tali feedback non deve pregiudicare eventuali azioni intraprese in conseguenza dell'indagine. Al fine di avere una visibilità tempestiva del feedback, il whistleblower è tenuto ad accedere alla piattaforma per controllare lo stato della propria segnalazione e per verificare la tempestiva ricezione del suddetto feedback, nonché per verificare eventuali richieste aggiuntive da parte del Whistleblowing Officer. Questi verifica preliminarmente se la segnalazione è rilevante e prima facie fondata, se necessario con l'ausilio di un consulente professionale esterno tenuto alla riservatezza sulle attività svolte. Nell'ambito dell'indagine interna, il Whistleblowing Officer può richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al segnalante. I Segnalanti devono, per quanto possibile, collaborare per soddisfare qualsiasi ragionevole richiesta di chiarire fatti e/o circostanze e di fornire informazioni (aggiuntive). La mancanza di informazioni e/o la riluttanza del whistleblower a collaborare possono costituire motivo per cui il Whistleblowing Officer decida di concludere che non vi siano ragioni concrete per procedere. Il Whistleblowing Officer registra la segnalazione attraverso un codice/nome identificativo, garantendo la tracciabilità e la corretta archiviazione della documentazione anche nelle fasi successive.

Il Whistleblowing Officer classifica le segnalazioni in:

- Segnalazioni non pertinenti: ne verrà informato il whistleblower;
- Segnalazioni in malafede: verranno valutate dall'organo competente per il possibile avvio di una procedura sanzionatoria e/o, in caso di collaboratori esterni, la possibile risoluzione del rapporto;
- Segnalazioni rilevanti: verrà avviata la fase di indagine.

La fase di indagine si sostanzia nell'esecuzione di controlli mirati sulle segnalazioni, che consentono di individuare, analizzare e valutare gli elementi che confermano l'attendibilità dei fatti segnalati. Il Whistleblowing Officer valuterà attentamente la possibilità di coinvolgere professionisti esterni per assistere nella fase di indagine e:

- garantisce il pieno rispetto dei requisiti di riservatezza di cui al successivo capitolo 6;
- garantisce che la verifica sia condotta in modo diligente, equo e imparziale; ciò implica che ogni persona coinvolta nell'indagine deve essere informata
- una volta completate le indagini preliminari
- delle dichiarazioni rese e delle prove acquisite a suo carico e che deve essere in grado di fornire controdeduzioni;
- può avvalersi di consulenti tecnici (come professionisti esterni o specialisti interni alla Società).

3.5 Esito dell'indagine

La fase di indagine può concludersi con:

- esito negativo, nel qual caso la segnalazione viene archiviata;
- esito positivo: in tal caso il Whistleblowing Officer trasmetterà l'esito dell'indagine agli organi competenti dell'organizzazione perché possano adottare le necessarie misure anche disciplinari.

Il feedback sarà fornito al whistleblower a conclusione dell'indagine.

4. Tutela e responsabilità del whistleblower

4.1 Riservatezza e divieto di atti di ritorsione e/o discriminatori GRUPPO DI FALCO SRL garantisce la massima riservatezza sull'identità del whistleblower, del soggetto segnalato e dei soggetti altrimenti indicati nella segnalazione, nonché sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'integrità dei suddetti soggetti, anche al fine di garantire che il whistleblower non sia oggetto di alcuna forma di ritorsione e/o discriminazione, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati a terzi non coinvolti nel processo di gestione della segnalazione disciplinato dalla presente Procedura.

Ad eccezione dei casi in cui sia ipotizzabile una responsabilità del whistleblower, l'identità di quest'ultimo deve essere protetta in conformità alla legge. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del whistleblower non può essere rivelata, senza il suo esplicito consenso.

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce grave violazione della policy Whistleblowing e dà luogo all'applicazione di adeguate misure sanzionatorie, che per il personale dipendente sono illustrate nel Codice Disciplinare, cui si rinvia. Gli stessi requisiti di riservatezza si applicano anche alle persone coinvolte / menzionate nella segnalazione. Il whistleblower che ritenga di aver subito una condotta ritorsiva a seguito di una segnalazione fatta in precedenza può comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") qualsiasi forma di ritorsione che ritenga di aver subito (si veda il successivo paragrafo 5). Gli atti compiuti in violazione del divieto di ritorsione di cui sopra sono nulli.

Come già accennato, oltre alla protezione garantita al whistleblower, le misure di protezione di cui sopra saranno garantite anche nei confronti dei seguenti individui / entità, denominati "Altri Soggetti Tutelati":

- facilitatori (ossia coloro che assistono il whistleblower nel processo di segnalazione, operando nello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- persone che si trovano nello stesso contesto lavorativo del whistleblower e che sono legate a lui da un rapporto affettivo o familiare stabile entro il quarto grado (ad esempio, parenti);
- i colleghi del whistleblower che lavorano nel suo stesso contesto lavorativo e che hanno con lui un rapporto regolare e corrente;
- entità di proprietà del whistleblower, nonché entità che operano nello stesso contesto lavorativo del whistleblower;
- altre persone, come specificato nelle leggi applicabili a livello locale.

4.2 Responsabilità del whistleblower

Come anticipato in precedenza, adeguati provvedimenti sanzionatori possono essere applicati al Destinatario che effettua segnalazioni con dolo o colpa grave, in conformità con le previsioni applicabili, incluso il codice deontologico forense e, per il personale dipendente, il Codice Disciplinare. Eventuali forme di abuso del sistema di segnalazioni, quali segnalazioni pretestuose, caluniose o diffamatorie e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dei canali di whistleblowing, sono altresì soggette ai medesimi provvedimenti sanzionatori.

5. Segnalazione esterna

Nel caso in cui il whistleblower abbia:

- già effettuato una segnalazione interna ai sensi del Paragrafo 3 di cui sopra che non ha avuto seguito entro i termini stabiliti nello stesso Paragrafo; oppure

- ragionevoli motivi per ritenere che, se facesse una segnalazione interna, questa non avrebbe un seguito efficace o che la stessa segnalazione potrebbe comportare il rischio di ritorsioni; oppure
- ragionevoli motivi per ritenere che la Violazione possa rappresentare un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico; il whistleblower può effettuare una segnalazione esterna ("Segnalazione Esterna") all'ANAC. Anche questa è considerata una Segnalazione Protetta. La segnalazione può avvenire in forma scritta o in forma orale, attraverso il canale implementato dall'ANAC e reperibile all'indirizzo <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>. ANAC garantirà la massima riservatezza dell'identità del whistleblower, della persona coinvolta e di quella altrimenti menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

6. Tracciabilità, archiviazione e trattamento dei dati personali

La documentazione utilizzata nello svolgimento delle attività (anche nel caso di segnalazioni non pertinenti e segnalazioni alla Funzione di Riserva) sarà conservata dal Whistleblowing Officer in un apposito archivio informatico sulla piattaforma web, gestito con modalità confidenziali. Le segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario all'evasione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia, salvo il manifestarsi di specifiche esigenze tese alla difesa o tutela di diritti e/o legittimi interessi di GRUPPO DI FALCO SRL o di terzi, anche in caso di reclami, contenziosi o precontenziosi. Al termine del periodo di conservazione la documentazione sarà cancellata.

7. Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso il processo di Segnalazione, disciplinato nella presente Procedura è l'azienda legale GRUPPO DI FALCO srl (di seguito, il "Titolare") ai sensi e per gli effetti del Reg EU 2016/679 ("GDPR"). Il Titolare tratta i dati personali contenuti nella Segnalazione per le finalità individuate dalla presente Procedura, tramite i soggetti deputati ed autorizzati, nei limiti delle prescrizioni normative, vale a dire, per la raccolta, gestione e analisi delle Segnalazioni pervenute sia con modalità informatiche che manuali. Per il perseguimento delle finalità indicate, i dati personali eventualmente contenuti nelle Segnalazioni saranno raccolti, trattati e gestiti dal Whistleblowing Officer, quale funzione responsabile della presente policy, nonché dagli eventuali soggetti che concorrono alla corretta esecuzione della stessa, autorizzati al trattamento o nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR. Detti soggetti saranno appositamente individuati dal Titolare che provvederà altresì a fornire apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento e ad assicurare che siano soggetti ad adeguati obblighi di riservatezza e confidenzialità. Il Titolare potrà inoltre comunicare, purché necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento, i dati personali raccolti a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità competenti. Tali soggetti agiranno quali titolari autonomi del trattamento;
- società/enti/associazioni che svolgono, a titolo esemplificativo, attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi etc., che agiranno, a seconda dei casi, in qualità di autonomi titolari, o di responsabili del trattamento sulla base di uno specifico accordo sul trattamento dei dati personali concluso ai sensi dell'art. 28 GDPR.

8. Diritti in materia di protezione dei dati del whistleblower, del segnalato e degli altri soggetti tutelati Al whistleblower, al segnalato e agli Altri Soggetti Tutelati coinvolti nella Segnalazione e nel relativo procedimento (c.d. "Interessati"), la normativa in materia di protezione dei dati personali riconosce, salve le limitazioni individuate dalle pertinenti disposizioni di legge e, in particolare, dall'art. 2-undecies del D.lgs. 196/2003, specifici diritti quali.

a) Diritto di accesso : vale a dire il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- (i) le finalità del trattamento;
- (ii) le categorie di dati personali in questione;
- (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare Pag.12 se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- (iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- (v) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

(vi) qualora i dati non siano raccolti presso di lei, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine. Resta inteso che anche in caso di diritto di accesso, qualora ne ricorrano i presupposti, il Titolare garantisce la tutela dell'identità degli Interessati.

b) Diritto di rettifica e cancellazione: nei casi previsti dalle applicabili disposizioni di legge, l'Interessato può esercitare il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti. L'Interessato ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali se sussiste uno dei seguenti motivi:

(i) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

(ii) i dati sono trattati illecitamente;

(iii) si è opposto all'attività di trattamento e non c'è un motivo legittimo prevalente;

(iv) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.

c) Diritto alla limitazione del trattamento: l'Interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei seguenti casi:

(i) per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza dei dati di cui l'interessato ha contestato l'esattezza;

(ii) in caso di trattamento illecito dei dati personali;

(iii) anche nel caso i dati personali non sono necessari per le finalità del trattamento, qualora vengano trattati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

(iv) per il periodo necessario alla verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto alla Sua richiesta di opposizione al trattamento.

d) Diritto di opposizione: l'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali realizzati sulla base del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. f) GDPR.

e) Diritto di presentare un reclamo e/o un ricorso: l'Interessato ha il diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o un ricorso all'autorità giudiziaria, qualora i suoi diritti in materia di trattamento dei dati si reputino violati.

9. Sistema sanzionatorio Il Codice Disciplinare cui si è fatto riferimento in questa Procedura Whistleblowing è quello adottato da GRUPPO DI FALCO SRL e disponibile nella rete aziendale. Gli altri provvedimenti sanzionatori cui si è fatto riferimento in questa Procedura possono avere carattere contrattuale e/o statutario e/o deontologico e/o essere di fonte normativa (es. responsabilità civile e/o penale).

10. Storico del documento Revisione

1.0 – Emesso il 29 febbraio 2024

Verificato e approvato da GRUPPO DI FALCO.